

Regione Emilia-Romagna Assemblea legislativa Fascicolo: 2021.2.2.1.25 PG/2021/18631 del 09/08/2021

Bologna, 9 agosto 2021

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA SILVIA ZAMBONI

"PROMOZIONE DELLA VENDITA DI PRODOTTI SFUSI E ALLA SPINA SUL TERRITORIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER RIDURRE L'IMPIEGO DEGLI IMBALLAGGI"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'ultimo report regionale sui rifiuti ("La gestione dei rifiuti in Emilia-Romagna REPORT 2020" - redatto dalla Regione Emilia-Romagna e Arpae) evidenzia che la produzione totale di rifiuti solidi urbani in Emilia-Romagna è stata di 2.986.223 tonnellate e che, considerando i 4.474.292 abitanti residenti al 31/12/19, corrisponde a una produzione pro capite di 667 kg/ab., in diminuzione (- 0,9%) rispetto al 2018.

La raccolta differenziata ha riguardato 2.117.352 tonnellate di rifiuti urbani, pari al 70,9% della produzione totale, in aumento di 2,9 punti percentuali rispetto al 2018. I comuni che nel 2019 hanno superato l'obiettivo del 65% di raccolta differenziata complessiva, definito dalla normativa nazionale, sono stati 200, per una popolazione di circa 3.000.000 di abitanti.

I dati a livello regionale evidenziano che si raccolgono soprattutto ramaglie verdi (102 kg/ab.), carta e cartone (86 kg/ab.), umido (76 kg/ab.), vetro (41 kg/ab.), legno (39 kg/ab.) e plastica (38 kg/ab.).

La raccolta differenziata della frazione secca (carta, plastica, vetro, metalli, alluminio e legno) è costituita prevalentemente da rifiuti da imballaggio primario e secondario.

La normativa europea, nazionale e regionale in materia di protezione dell'ambiente e lotta ai cambiamenti climatici, in particolare quella che riguarda l'economia circolare, da tempo ci indica con estrema chiarezza che una delle priorità per contrastare la formazione dei rifiuti da imballaggio (ma non solo) è bloccarne la produzione a monte sia riducendone l'immissione sul mercato e l'impiego, sia promuovendo il riutilizzo/riuso di imballaggi/contenitori prima che diventino un rifiuto.

Il Nuovo Piano d'Azione per l'Economia Circolare approvato dal Parlamento Europeo il 9 febbraio 2021 si concentra in particolare su modalità di progettazione e produzione dei beni di consumo funzionali all'economia circolare, con l'obiettivo di garantire che le risorse utilizzate siano mantenute il più a lungo possibile all'interno del bacino dell'economia dell'UE. Si stima che i processi di estrazione e trasformazione delle risorse naturali siano - a livello europeo - responsabili di metà delle emissioni totali di gas a effetto serra.



Con la legge regionale 5 ottobre 2015 n.16, l'Emilia-Romagna ha fatto propri i principi dell'economia circolare: il modello di gestione delineato è in linea con la "gerarchia dei rifiuti" europea, che pone al vertice delle priorità prevenzione della produzione degli Rsu, riuso, recupero e riciclo.

Anche la "Strategia regionale per la riduzione dell'incidenza delle plastiche sull'ambiente" (#Plastic-FreER), pur non essendo prevista dalla L.R. 16/2015, si inserisce nella cornice dell'economia circolare, in quanto tra gli obiettivi ha quello di ridimensionare fortemente produzione, diffusione e utilizzo dei prodotti di consumo in materiali plastici e di ridurne gli impatti negativi sull'ambiente.

Le azioni necessarie per conseguire tali obiettivi saranno individuate in coerenza con la nuova pianificazione regionale in materia di rifiuti che è stata avviata con il Documento programmatico contenente gli obiettivi strategici e le scelte generali del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027 (PRRB).

Tra gli obiettivi del nuovo PRRB al 2027 delineati nel Documento strategico vi sono la raccolta differenziata all'80% su base regionale, il riciclo al 70%, la riduzione a 110 kg pro capite/anno di rifiuti non riciclati, la prevenzione della produzione totale dei rifiuti come previsto dal Piano Nazionale (diminuzione del 5% per unità di PIL), il divieto di avvio a smaltimento in discarica dei rifiuti urbani indifferenziati.

Nel quadro di questi obiettivi, scopo del presente Progetto di legge è mettere in campo nuovi strumenti e azioni per ridurre la produzione dei rifiuti da imballaggi, abbattendo gli impatti negativi derivanti da questo settore - anche al fine di contenerne gli effetti climalteranti - in particolare attraverso la promozione della vendita di prodotti sfusi e alla spina. Ciò in linea con quanto stabilito dall'articolo 7 ("Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina") della Legge 12 dicembre 2019, n. 141 che converte in legge, con modificazioni, il decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111 (noto come "Decreto Clima"), il quale mette a disposizione risorse pari a 20 milioni di euro l'anno per il 2020 e 2021, a sostegno delle spese sostenute dagli esercenti di punti vendita che introducano la vendita di prodotti sfusi o alla spina, norma che lo scorso 4 agosto ha avuto parere favorevole da parte della Conferenza unificata.

Più in dettaglio, il succitato articolo prevede, in via sperimentale, contributi a fondo perduto a favore di esercizi commerciali di vicinato e di media struttura che organizzino spazi, arredamenti e attrezzature per la vendita di detergenti e prodotti alimentari sfusi e alla spina. Nel passaggio parlamentare tale contributo è stato esteso anche agli esercenti di strutture di grandi dimensioni.

Il contributo, per un importo massimo di euro 5.000, è pari alla spesa sostenuta per attrezzare gli spazi dedicati a tale tipo di vendita al consumatore finale, oppure per l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi purchè il prodotto sia fornito al cliente finale in contenitori non monouso. Il contenitore offerto dall'esercente dovrà essere riutilizzabile e rispettare la normativa vigente sui materiali per uso alimentare.

Una modifica importante intervenuta rispetto all'articolato originario del decreto riguarda l'introduzione, per il consumatore, della possibilità di poter utilizzare contenitori di sua proprietà, ma solo a determinate condizioni di rispetto delle norme igieniche: dovranno quindi essere riutilizzabili, puliti e idonei all'uso alimentare.



Il presente Progetto di legge si pone due obiettivi: stanziare risorse regionali aggiuntive rispetto a quelle statali per incentivare maggiormente l'introduzione dei sistemi di vendita al dettaglio di prodotti sfusi e alla spina; mettere in campo azioni di informazione e divulgazione rivolte a esercenti e consumatori finali con l'obiettivo di promuovere nuove modalità di vendita e acquisto dei prodotti alimentari e detergenti sfusi e alla spina.

Il presente progetto di legge è composto in totale da otto articoli, dei quali di seguito si espongono i contenuti.

L'articolo 1 descrive le finalità del progetto di legge, incentrate sui principi dell'economia circolare e della prevenzione della produzione degli Rsu, sul consumo consapevole e sulla promozione di modalità di vendita e acquisto di prodotti alimentari e detergenti senza imballaggio.

L'articolo 2 specifica cosa si intende per prodotti sfusi e alla spina e come avviene l'etichettatura in mancanza di imballaggi.

L'articolo 3 sottolinea il ruolo della Regione nel promuovere - anche in base a quanto stabilito dall'articolo 7 della Legge 12 dicembre 2019, n. 141 - la vendita di prodotti sfusi e alla spina all'interno di reparti ("green corner") degli esercizi commerciali o l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi e alla spina.

L'articolo 4 illustra le modalità per incentivare l'apertura di punti vendita di prodotti sfusi e alla spina o la realizzazione di spazi dedicati alla vendita di prodotti sfusi e alla spina ("green corner") in esercizi commerciali già esistenti. Oltre a contributi regionali assegnati agli esercenti tramite bandi, sono previste forme di sostegno e collaborazione con gli enti locali per incentivare la riduzione della tariffa dei rifiuti per le attività commerciali in questione. Inoltre, la Regione realizza un logo identificativo dei punti vendita di prodotti sfusi e alla spina e promuove iniziative di informazione e divulgazione.

L'articolo 5 descrive il regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per l'attuazione degli obiettivi contenuti nel progetto di legge.

L'articolo 6 riguarda la clausola valutativa che prevede che la Giunta predisponga annualmente una relazione affinché l'Assemblea legislativa possa verificare l'attuazione della legge e valutarne i risultati ottenuti.

Infine, l'articolo 7 indica le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 8 fissa l'entrata in vigore della legge.



PROGETTO DI LEGGE REGIONALE

"PROMOZIONE DELLA VENDITA DI PRODOTTI SFUSI E ALLA SPINA SUL TERRITORIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER RIDURRE L'IMPIEGO DEGLI IMBALLAGGI"

ı	NI			С
ı	IV	DI	ı	С

- Art. 1 Obiettivi e finalità
- Art. 2 Definizione
- Art. 3 Promozione della vendita di prodotti sfusi e alla spina
- Art. 4 Funzioni della Regione
- Art. 5 Regolamento regionale
- Art. 6 Clausola valutativa
- Art. 7 Disposizioni finanziarie
- Art. 8 Entrata in vigore

Art. 1 (Obiettivi e finalità)

- 1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, promuove il consumo consapevole e responsabile da parte delle cittadine e dei cittadini e incentiva nuove modalità di vendita e acquisto di prodotti alimentari e detergenti finalizzate a ridurre la produzione di rifiuti da imballaggio primario e secondario.
- 2. In base ai principi del Nuovo Piano d'Azione per l'Economia Circolare, approvato dal Parlamento Europeo il 9 febbraio 2021, e nel rispetto della Legge regionale n. 16 del 2015 e della "Strategia regionale per la riduzione dell'incidenza delle plastiche sull'ambiente" del 2019, la Regione promuove un modello di produzione e consumo orientato alla condivisione, prestito solidale, riutilizzo, riparazione e riciclo dei materiali e prodotti, contribuendo così a estenderne il ciclo di vita e a ridurre a monte la produzione di rifiuti.



Art. 2 (Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per prodotti sfusi si intendono i prodotti offerti in vendita al consumatore senza imballaggio primario e secondario, e i prodotti sfusi e alla spina imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore. Per legge questi prodotti, non essendo possibile apporre un'etichetta in quanto privi dell'imballaggio primario e secondario, devono essere muniti o di apposite etichette - applicate al recipiente che li contiene - con le indicazioni obbligatorie, o di cartelli affissi nei comparti in cui sono esposti per la vendita.

Art. 3 (Promozione della vendita di prodotti sfusi e alla spina)

- 1. La Regione, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 1 e di quanto stabilito dall'articolo 7 della Legge 12 dicembre 2019, n. 141 che converte in legge, con modificazioni, il decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, meglio noto come "Decreto Clima", promuove:
- a) la vendita di prodotti sfusi e alla spina, in particolare quelli a chilometro zero, all'interno degli esercizi commerciali, in spazi dedicati ("green corner") dotati di appositi contenitori e distributori;
- b) l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi e alla spina.
- 2. La vendita di cui al comma 1 dovrà rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore in materia igienico-sanitaria e di etichettatura.

Art. 4 (Funzioni della Regione)

- 1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), la Regione nel rispetto della normativa statale ed europea in materia di aiuti di Stato incentiva con appositi contributi regionali, tramite bandi annuali rivolti agli esercenti, l'apertura di punti vendita esclusivamente di prodotti sfusi e alla spina o la realizzazione di spazi dedicati alla vendita di prodotti sfusi e alla spina in esercizi commerciali già esistenti.
- 2. Per favorire la diffusione di punti vendita di prodotti senza imballaggio in collaborazione con gli enti locali, nell'ambito della revisione della Legge regionale n. 16 del 2015 la Regione prevederà ulteriori risorse per incrementare la sua quota parte del Fondo d'Ambito, previsto all'articolo 4 della legge summenzionata, al fine di promuovere modalità di riduzione della tariffa dei rifiuti da parte dei Comuni per le attività commerciali di vendita di prodotti sfusi e alla spina.
- 3. La Regione mappa e pubblica online sul sito istituzionale i punti vendita di prodotti sfusi e alla spina presenti sul territorio regionale.



- 4. La Regione realizza un logo identificativo dei punti vendita di prodotti sfusi e alla spina e ne dispone l'utilizzo, a fini promozionali, ai titolari delle suddette attività.
- 5. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa promuovono iniziative sia di informazione sui vantaggi ambientali ed economici della vendita di prodotti sfusi e alla spina, sia di divulgazione dei punti vendita di prodotti sfusi e alla spina presenti sul territorio regionale.

Art. 5 (Regolamento regionale)

- 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere sulla conformità dell'Assemblea legislativa, adotta, ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto, un regolamento di attuazione nel quale sono definiti, in particolare:
- a) i criteri e le caratteristiche dei bandi e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 1;
- b) le modalità di collaborazione con gli enti locali per il raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 4, comma 2;
- c) le modalità per la mappatura dei punti vendita di prodotti sfusi e alla spina di cui all'articolo 4, comma 2;
- d) le caratteristiche del logo identificativo di cui all'articolo 4, comma 3;
- e) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi concessi ai sensi della lettera a) nonché le relative cause di revoca e di recupero delle somme erogate.

Art. 6 (Clausola valutativa)

- 1. L'Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza annuale la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:
 - a) l'ammontare delle risorse stanziate per l'attuazione dell'articolo 3 della presente legge e l'elenco dei soggetti, suddivisi per provincia, che hanno beneficiato dei contributi regionali;
 - b) il monitoraggio della distribuzione dei punti vendita sul territorio regionale e l'indicazione delle tipologie dei prodotti sfusi e alla spina commercializzato;
 - c) la stima della riduzione degli imballaggi primari e secondari derivante dalla vendita di prodotti sfusi e alla spina;
 - d) le eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione della legge.



2. Entro diciotto mesi dalla data di approvazione della legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato di prima attuazione della legge.

Art. 7 (Disposizioni finanziarie)

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli o apportando eventuali variazioni a capitoli esistenti, nell'ambito di missioni e programmi specifici.

Art. 8 (Entrata in vigore)

- 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
- 2. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- 3. È fatto obbligo, a chiunque spetti di farlo, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.



Oggetto num. 3828

Primo Firmatario:

Silvia Zamboni